



Cassa Edile di Parma
Via Nobel, 13/a
43122 Parma

Circolare n° 13/2012

Spett.le

**A tutte le Imprese
iscritte presso la Cassa Edile di Parma**

A tutti i Consulenti

Loro sedi

Parma, 9 Novembre 2012

Oggetto: Misure relative agli obblighi previsti per le imprese edili affidatarie e subappaltatrici operanti nelle zone colpite dal sisma nello scorso maggio a chiarimento dell'ordinanza 46

La scrivente Cassa Edile di Parma informa che la regione Emilia Romagna successivamente all'ordinanza n° 46 del 2012 ha chiarito che le imprese edili con sede nella regione affidatarie o subappaltatrici di lavori nei comuni della regione colpiti dal sisma nel maggio scorso possono mantenere l'iscrizione nella Cassa Edile di provenienza alle condizioni e con le modalità previste dagli accordi regionali sulla trasferta.

La comunicazione della regione unitamente all'ordinanza n° 46 è consultabile o scaricabile dal sito www.parmaedile.it, sezione "Osservatorio cantieri", alla voce "Accordo Reg. trasferta".

Distinti saluti
Il Direttore
della Cassa Edile di Parma
Geom. Maurizio Frazzini



IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

**Ordinanza n. 46 del 24/09/2012****Misure relative agli obblighi previsti per le imprese edili affidatarie e subappaltatrici per l'iscrizione e versamenti alla Casse Edili dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012****PREMESSO che:**

- con delibera del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 è stato dichiarato lo stato di emergenza, per la durata di 60 giorni, ovvero fino al 21 luglio 2012, in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2012 che ha colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova;
- con delibera del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012 è stato dichiarato lo stato di emergenza per la durata di 60 giorni ovvero fino al 29 luglio 2012 in conseguenza dell'evento sismico del 29 di maggio 2012 che ha colpito, oltre alle province sopra indicate, la province di Reggio Emilia e Rovigo;
- con D.L. 6 giugno 2012, n. 74 *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012"*, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 del 1° agosto 2012, lo stato di emergenza dichiarato con le richiamate delibere del Consiglio dei Ministri del 22 e del 30 maggio 2012 è stato prorogato fino al 31 maggio 2013 e i Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto sono stati nominati Commissari delegati per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori colpiti.

Richiamato il comma 5 del citato art. 1 del D.L. n. 74/2012, il quale prevede che il Presidente della Regione possa "avvalersi per gli interventi dei sindaci dei comuni e dei presidenti delle province interessati dal sisma, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi".

Visto il Protocollo d'Intesa di legalità per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici del 2012, approvato il 25 giugno 2012 con Deliberazione di Giunta regionale n. 879.

Visto l'art. 5 della L. 24 febbraio 1992, n. 225.

Considerato a tal fine, di prevedere l'obbligo, per le imprese esecutrici dei lavori, fin dall'avvio dei lavori stessi, di procedere all'iscrizione e al versamento dei previsti accantonamenti alle Casse Edili dei territori interessati dai lavori, in luogo di quelle di provenienza, integrando quanto previsto dalla applicazione integrale della contrattazione collettiva territoriale dell'edilizia in vigore per il tempo e per le località in cui si svolgono i lavori.

Visto l'art. 27 comma 1, della L. 24 novembre 2000, n. 340 e successive modifiche ed integrazioni ai sensi del quale i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 7 giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti, ma possono essere dichiarati con motivazione espressa dell'organo emanante, provvisoriamente efficaci

Ritenuto, in relazione all'esecuzione di tutte le opere edili, di committenza pubblica e privata, connesse ai danni derivanti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di garantire il più efficace e tempestivo controllo delle imprese e dei lavoratori nei cantieri edili in ordine alla correttezza dell'applicazione delle norme sulla tutela e sicurezza del lavoro e, più in generale, sulla legalità per gli interventi per la ricostruzione, da parte agli organismi preposti al controllo ed alla vigilanza

Dispone

1. In relazione all'esecuzione di tutte le opere edili, di committenza pubblica e privata, connesse ai danni derivanti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, che le imprese edili affidatarie o sub-appaltatrici dei lavori sono tenute, fin dall'avvio dei lavori stessi, all'iscrizione e all'obbligo del versamento dei previsti accantonamenti alle Casse Edili dei territori interessati dai lavori, in luogo di quelle di provenienza;
2. che gli obblighi di cui al comma precedente prescindono dalla durata dei lavori e riguardano anche lavori di durata inferiore a 90 giorni.
3. di dichiarare la presente ordinanza provvisoriamente efficace ai sensi della L. 24/11/2000 n. 340 e di disporre l'invio della stessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, ai sensi della legge n. 20 del 1994;

La presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna, 24 settembre 2012


Vasco Errani

ASSESSORATO ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
PIANO ENERGETICO E SVILUPPO SOSTENIBILE, ECONOMIA VERDE
EDILIZIA AUTORIZZAZIONE UNICA INTEGRATA

L'ASSESSORE

REGIONE EMILIA-ROMAGNA: GIUNTA

PG.2012. 0261596

del 08/11/2012



Gabriele Buia – Giulio Capello

ANCE Emilia-Romagna

via Parri 31
40128 Bologna

Roberto Franchini – Ivan Fuschini

CNA Costruzioni

via Rimini 7
40128 Bologna

Barbara Maccato **Confartigianato**

Federeimprese Emilia-Romagna

Via Ludovico Berti 7
40131 Bologna

Igor Skuk **LEGACOOP Bologna**

viale Moro 16
40127 Bologna

Alessandro Monzani **Confcooperative**

Ferdelavoro e Servizi Emilia Romagna

via Calzoni 1/3
40128 Bologna

Massimo Mota **AGCI Associazione**

Generale Coop. Italiane Emilia-Romagna

via Riva Reno 47
40131 Bologna

Mario Lucenti- Dino Piacentini – Massimo

Fogliani **ANIEM Collegio imprenditori Edili**
Modena

Via Pasolini 15
41100 Modena

Luigi Giove **Fillea CGIL**

via Marconi 67/2
40122 Bologna

Ciro Donnarumma **Filca CISL**

via Milazzo 16
40121 Bologna

Riccardo Galasso **Feneal UIL**

via Serena 2/2
40127 Bologna

lettera via posta elettronica

Viale Aldo Moro 44
40127 Bologna

tel 051 527 6410
fax 051 527 6510

assattprod@regione.emilia-romagna.it
www.regione.emilia-romagna.it

Oggetto: risposta alla lettera in merito all'Ordinanza n. 46 - Misure relative agli obblighi previsti per le imprese edili affidatarie e subappaltatrici per l'iscrizione e versamenti alle Casse Edili

In risposta alla Vostra lettera in merito all'Ordinanza n. 46 del 24/09/2012 del Presidente, in qualità di Commissario Delegato, ai sensi dell'art. 1, comma 2 del D.L. N. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012, con la presente si forniscono alcuni chiarimenti interpretativi.

Fermo restando i contenuti generali di cui all'ordinanza in oggetto descritta, recante "Misure relative agli obblighi previsti per le imprese edili affidatarie e subappaltatrici per l'iscrizione e versamenti alle Casse Edili dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012", La suddetta ordinanza prevede l'obbligo per le imprese esecutrici dei lavori, fin dall'avvio dei lavori stessi, di procedere all'iscrizione e al versamento dei previsti contributi e accantonamenti alle Casse Edili dei territori interessati dai lavori, in luogo di quelle di provenienza, integrando quanto previsto dalla applicazione integrale della contrattazione collettiva territoriale dell'edilizia in vigore per il tempo e per le località in cui si svolgono i lavori, per consentire alle stesse di rilasciare il Durc. Si ritiene opportuno precisare che la predetta espressione non inficia la possibilità di utilizzo degli accordi riguardanti la trasferta, sottoscritti dalle parti sociali.

Pertanto, poiché la summenzionata Ordinanza integra e fa coesistere i citati accordi, rimane valida l'applicazione degli stessi che consente alle imprese della regione Emilia-Romagna di muoversi sul territorio, mantenendo l'iscrizione dei propri operai e il versamento dei contributi e degli accantonamenti nelle Casse Edili di provenienza.

Infine, vi chiedo la Vostra collaborazione nell'informare, le Casse Edili espressione delle parti sociali regionali dell'edilizia, di tali chiarimenti al fine di rendere chiara l'applicazione dell'Ordinanza sopra menzionata.

Ringraziando della collaborazione, porgo cordiali saluti.

Gian Carlo Muzzarelli

